



REP. N. 48307

RACC. N. 18777

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 9,00 (nove virgola zerozero).

In San Vito al Tagliamento, nel mio studio in Via Altan n. 41/1.

Innanzi a me DOTT. LUCA SIONI, Notaio in San Vito al Tagliamento, iscritto presso il Collegio Notarile di Pordenone,

è personalmente comparso il Signor:

PICCOLO RICCARDO, nato a Concordia Sagittaria (VE) il 29 agosto 1964, domiciliato per la carica presso la società infra descritta, imprenditore,

il quale mi dichiara di agire in questa sede in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società:

"**FARMACIA CONCORDIA S.R.L.**", con sede in Concordia Sagittaria (VE) in Piazza Matteotti n.15, capitale sociale Euro 78.000,00 (settantottomila virgola zerozero) interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare 03709660272.

Detto comparante della cui identità personale e veste rappresentativa io Notaio sono certo, mi dichiara che con avviso inviato al socio a termini di Legge e di Statuto è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Adeguamento Statuto alle disposizioni del nuovo Testo Unico sulle società partecipate (D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175).

Il comparante chiede a me Notaio di far constare da pubblico verbale deliberazioni e risultanze dell'assemblea. Io Notaio aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'art.18 dello Statuto Sociale, assume la Presidenza dell'Assemblea il Signor PICCOLO RICCARDO, il quale constata e fa constatare:

- che è presente l'intero capitale sociale, rappresentato dal socio unico "COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA", con sede in Concordia Sagittaria (VE), Via Roma n. 55, codice fiscale 00576720270, rappresentato dal Vice Sindaco, Signora CHINELLATO ERICA, nata a Portogruaro (VE) il 28 luglio 1980, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 167 del 29 dicembre 2016, immediatamente esecutiva;

- che è presente l'Amministratore Unico, nella persona del Signor PICCOLO RICCARDO;

- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'unico argomento in discussione, il Presidente fa presente che si rende opportuno apportare delle modifiche ad alcuni articoli dello Statuto Sociale al fine di adeguare lo stesso alla nuova normativa introdotta con il recente D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in tema di società a partecipazione pubblica.

Il Presidente propone quindi:

- di modificare il secondo comma dell'articolo 3 dello Statuto Sociale come segue: "2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche

Registrato a Pordenone

il 26/01/2017

al n. 1486

mod. 1T

esatte Euro € 200,00

Depositato nel Registro Imprese

di VENEZIA ROVIGO DELTA

LAGUNARE

il 23/01/2017

numero 6365/2017

per € 90,00

attraverso società controllate o collegate aventi oggetto analogo od affine al proprio.", invariata la restante parte dell'articolo;.....

- di riformulare l'articolo 22 dello Statuto Sociale relativo alla composizione, alla modalità di nomina ed alla durata in carica degli amministratori;.....

- di abrogare gli articoli 23 (particolari diritti amministrativi ai soci) e 24 (amministrazione congiuntiva o disgiuntiva) dello Statuto Sociale, con conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto, a partire dall'articolo numero 23;.....

- di modificare il quinto comma dell'articolo 28 (ora 26) dello Statuto Sociale prevedendo che congiuntamente al bilancio annuale deve essere presentata all'Assemblea dei soci, da parte del Consiglio di amministrazione, una relazione sul governo societario che fornisca informazioni sull'andamento riscontrato nell'esercizio precedente;.....

- di riformulare l'articolo 29 (ora 27) dello Statuto Sociale relativo alle attribuzioni degli Amministratori Delegati, del Comitato Esecutivo, dei Direttori e Procuratori;.....

- di riformulare l'articolo 30 (ora 28) dello Statuto Sociale relativo alla rappresentanza sociale;.....

- di modificare l'articolo 31 (ora 29) dello Statuto Sociale relativo al controllo legale dei conti, controllo contabile e controllo dei soci;.....

- di modificare l'articolo 32 (ora 30) dello Statuto Sociale nella parte relativa alla ripartizione degli utili e prevedendo la disciplina specifica relativa al fatturato della società in house.

A questo punto il Presidente dell'assemblea comunica ai presenti che è terminata l'elencazione delle modifiche che si vogliono apportare allo Statuto, ed in considerazione della organicità e di alcuni collegamenti tra le modifiche stesse, propone di passare ad una sola ed unica votazione per tutte le modifiche proposte, ed a tal fine da lettura direttamente in assemblea del nuovo testo integrale dello Statuto Sociale.

Riconosciuta la necessità di procedere all'adozione dei provvedimenti proposti, l'Assemblea, con il voto favorevole del socio unico "COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA", qui rappresentato dalla Signora CHINELLATO ERICA, espresso in modo palese,

delibera

a) di recepire come proprie deliberazioni tutte le proposte del Presidente, dando atto che la numerazione degli articoli del nuovo Statuto Sociale non corrisponde a quella del precedente Statuto;.....

b) di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto Sociale, così come modificato dopo le deliberazioni testè assunte, Statuto che omissane la lettura per espressa dispensa a me Notaio datane dal comparente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";.....

c) di delegare il Presidente dell'assemblea al compimento di tutto quanto necessario per l'iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese.

Indi, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore 9,52 (nove virgola cinquantadue).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Società.

La copia autentica del presente atto e i relativi documenti saranno inviati in



forma elettronica alla Società al seguente indirizzo:
zuppichin@comune.concordiasagittaria.ve.it.

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la "parte contraente" prende atto che il Notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso della "parte", con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio su due fogli per tre pagine, è stato da me Notaio letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio come per legge, alle ore 9,55 (nove virgola cinquantacinque).

F.to Riccardo Piccolo

F.to Luca Sioni (L.S.)



Allegato "A" ai numeri 48307/18777

STATUTO

"FARMACIA CONCORDIA S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO -

DURATA - DOMICILIAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA CONCORDIA S.R.L.".

ART. 2 - SEDE

1. La società ha sede nel Comune di Concordia Sagittaria (VE).

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la gestione della FARMACIA CONCORDIA, l'erogazione di servizi nel campo della salute, del benessere e della distribuzione di prodotti chimico-farmaceutici, similari e complementari.

In particolare la società provvede alle seguenti attività:

a) preparazione e vendita al dettaglio di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, omeopatici, di erboristeria, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, essenze, prodotti apistici, alimenti per la prima infanzia, dietetici, complementi alimentari ed integratori della dieta; ---

b) vendita di prodotti cosmetici e di profumeria per l'igiene e bellezza personale, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiali di medicazione, reattivi e diagnostici; ---

c) vendita e noleggio di apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, articoli per ottica ed occhiali, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli altri apparecchi sanitari in genere normalmente in vendita e noleggio nelle farmacie; ---

d) effettuazione di analisi non mediche, con o senza l'utilizzazione di apparecchiature; ---

e) attività di ricerca, elaborazione, stampa e diffusione di materiale informativo - educativo sanitario per il pubblico; vendita di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste attinenti la salute ed il benessere; ---

f) promozione, partecipazione e collaborazione di incontri, convegni, studi e seminari, su argomenti attinenti i programmi di medicina preventiva, informazione ed educazione sanitaria ed aggiornamento delle professioni inerenti la sanità ed il benessere personale; ---

g) effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; ---

h) fornitura di ulteriori servizi integrativi ed accessori, comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti od imprese, sia pubbliche che private, che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività. ---

2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate aventi oggetto analogo od affine al proprio.

3. Le modalità della gestione sono regolate dal Contratto di servizio intercorrente tra il Comune di Concordia Sagittaria, titolare della sede farmaceutica, e la società di gestione della farmacia. ---

4. La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte

le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

5. La società potrà assumere l'esercizio, anche in locazione ed affitto, la gestione di aziende aventi gli stessi scopi o scopi affini a quelli sociali, il tutto con le operazioni che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

6. La società può infine assumere, quale attività da non esercitarsi in via prevalente, interessenze, quote e partecipazioni in altre società di capitali, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio e può inoltre concedere avalli, fidejussioni, nonché contrarre a favore di terzi obbligazioni cambiarie e dirette di ogni natura e comunque prestare garanzie in genere anche ipotecarie e reali purché si tratti di operazioni connesse all'oggetto ed ai fini che essa si propone di conseguire.

ART. 4 - DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrecentacinque).

ART. 5 - DOMICILIAZIONE

1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare efficacemente il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

2. Il domicilio dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, se nominati, è quello che risulta dai libri sociali; è loro onere comunicare efficacemente il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE, -

FINANZIAMENTI - APPORTI DEI SOCI

ART. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è di Euro 78.000 (settantottomila).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

3. La decisione di aumento del capitale sociale può essere assunta in deroga al disposto dell'art. 2464 del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

4. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in denaro.

5. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. ...



6. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di sottoscrizione predetto. Tale diritto non spetta per quelle quote di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

7. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non sottoscritte dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

8. I soci possono decidere con la maggioranza di due terzi e salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto od in parte offerta o riservata nel caso che l'interesse della società lo esiga a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del Codice Civile.

9. Nella fattispecie di cui all'art. 2466, comma 2, del Codice Civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota non può essere venduta all'incanto.

10. L'Assemblea può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone i limiti e le modalità di esercizio; si applica l'art. 2481 del Codice Civile.

11. Nel caso di riduzione del capitale per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo la riduzione del capitale può essere deliberata dall'organo amministrativo mentre può essere omesso, motivandone le ragioni nel verbale dell'assemblea, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis del Codice Civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

ART. 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I soci, anche in misura non proporzionale alle quote possedute, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, con le modalità e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente.

2. Salvo diversa determinazione scritta, i finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata, effettuati dai soci a favore della società, devono considerarsi infruttiferi di interessi.

3. La società potrà emettere titoli di debito, con decisione assunta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

ART. 8 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE SOCIALE

E PRESTAZIONI ACCESSORIE

1. Le quote di partecipazione al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale. In tal caso l'assemblea deve determinare la misura delle partecipazioni assegnate a fronte del conferimento di ciascun socio, che deve essere trascritta nel libro soci.

2. A determinati soci sono riservati "particolari diritti" meglio specificati nel presente statuto.

3. Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti non si estinguono ma si trasmettono a chi succede nella titolarità della quota di partecipazione già spettante al defunto.

4. A titolo di prestazione accessoria il socio privato s'impegna, in accordo con l'organo amministrativo:

- a fornire alla società i supporti tecnologici, gestionali ed economici, nonché il proprio know-how, al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di potenziamento e valorizzazione della società medesima;

- a rispettare appieno quanto previsto nel Progetto Imprenditoriale e nel disciplinare di gara approvato ed inoltre a fare tutto quanto in proprio potere per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati;

- ad adoperarsi affinché la società presti il servizio nel rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio ed inerenti allo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro, ecc.);

- ad adoperarsi affinché la società si doti di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio, assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l'intera durata dell'affidamento del servizio, dell'immobile utilizzato per l'espletamento e dei relativi impianti, garantendo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ed apportando eventuali migliorie;

- ad adoperarsi affinché la società acquisisca tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;

- a ricondurre ed a comprendere la sua attività libero professionale quale prestazione accessoria ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile.

5. Nel caso in cui il Partner non sia una persona fisica, egli si impegna a rinvenire persona fisica con mansioni di direttore di farmacia che svolgerà tale prestazione accessoria in sua vece.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le clausole contenute in questo articolo intendono tutelare gli interessi della società all'omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi desiderato.

2. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la



dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione, il trasferimento del mandato fiduciario), in forza del quale si consegna, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti.

3. Nell'ipotesi di trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto prescritto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto in nessuna decisione o delibera né degli altri diritti amministrativi compreso quello agli utili, e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

4. In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale attraverso la cessione di una parte del capitale detenuto dal Comune di Concordia Sagittaria, la cessione è libera.

In tal caso, però, la scelta del socio privato verrà effettuata nel rispetto e secondo criteri di valutazione delle offerte, ispirati ai principi di economicità, efficienza ed adeguatezza, in ossequio alla normativa di tempo in tempo vigente. È pertanto escluso il diritto di prelazione e la manifestazione di gradimento nei trasferimenti che avvengono da parte del Comune di Concordia Sagittaria a favore di terzi.

5. In ogni altro caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

6. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo per l'intero oggetto dei negozi traslativi. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di ciascuno dei proponenti. -

7. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto per un valore proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del punto precedente.

8. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente - che nel caso di società fiduciaria deve considerarsi il fiduciante acquirente - ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

10. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente ed all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

11. Qualora il prezzo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può nominare un proprio arbitratore ex art. 1349 del Codice Civile (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione); nel medesimo termine anche il proponente deve essere invitato a procedere alla nomina del proprio arbitratore. I due arbitratore così nominati a loro volta scelgono un terzo arbitratore, con funzioni di presidente; in caso di mancata nomina dell'arbitratore da parte dei soggetti che vvi sono tenuti, la nomina è effettuata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ove la società ha la propria sede legale.

12. Il collegio di arbitraggio, che deve giudicare con "equo apprezzamento", è nominato per determinare il prezzo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo; tale prezzo va determinato con riferimento esclusivo al valore effettivo della società, come più oltre determinato, alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione.

13. La decisione del collegio di arbitraggio circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo ed al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato, per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente collegio di arbitraggio), precisandosi che:

- ove il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta si intende fatta per il prezzo pari al valore stabilito dal collegio di arbitraggio;

- ove il prezzo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dal collegio di arbitraggio, la proposta s'intende fatta per il prezzo proposto dal proponente.

14. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione del collegio di arbitraggio, può decidere di revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte del collegio di arbitraggio, a pena di decadenza della facoltà di revoca.

15. Sia in caso di revoca della proposta, sia in caso di conferma della proposta oppure in mancanza di qualsiasi comunicazione da parte del proponente



(una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i sessanta giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione del collegio di arbitraggio) ai soci che hanno investito il collegio di arbitraggio della decisione di determinare il prezzo di vendita.

16. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente ed all'organo amministrativo della società entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

17. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire il collegio di arbitraggio per la determinazione del prezzo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitratore, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio.

18. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei punti che precedono, ove applicabili, salvo che in tal caso il prelazionante dovrà corrispondere al donatario o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione (tale valore effettivo è da determinarsi a cura del collegio di arbitraggio di cui sopra, con riferimento al valore effettivo della società alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione).

19. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo ed il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 60 (sessanta) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

20. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 (trenta) giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

21. Per i casi, diversi da quelli in cui il cedente sia rappresentato dal Comu-

ne di Concordia Sagittaria, in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore effettivo della società, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale dei suoi beni materiali ed immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie.

22. Le spese del collegio di arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione; qualora tuttavia dall'arbitraggio emerga che il valore della partecipazione stimata sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitraggio grava sul proponente.

23. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e degli altri soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

24. Nel caso in cui sia stato escluso o rinunciato il diritto di prelazione dagli altri soci, ovvero uno o più di essi non lo esercitino, il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione rimasti inoptati è comunque subordinato al gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.

25. Le condizioni ed i limiti che devono sussistere per l'espressione del gradimento sono i seguenti:

- che i soci potenziali acquirenti non svolgano direttamente o indirettamente attività di produzione e/o distribuzione o commercio di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici o preparazioni OTC;

- che detti soci potenziali acquirenti non svolgano direttamente o indirettamente attività attualmente o potenzialmente in concorrenza con quella della società.

26. Il gradimento potrà essere in ogni caso negato qualora l'acquirente non offra sufficienti garanzie in ordine alla propria capacità finanziaria, professionale o commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

27. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

28. Entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante ed al terzo potenziale acquirente la propria decisione in merito al gradimento nel trasferimento della partecipazione; se il gradimento non viene concesso, occorre inoltre corredare detta decisione con l'illustrazione del-



le ragioni per le quali il gradimento è stato negato. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

ART. 10 - MORTE DI UN SOCIO

1. In caso di morte del socio privato, i soci superstiti devono decidere se:

- liquidare gli eredi;

- continuare con loro l'attività sociale.

2. Per la liquidazione del valore della partecipazione si rinvia alle regole dettate per il suo trasferimento inter vivos.

3. Nell'ipotesi in cui si decida di liquidare la quota agli eredi, il Comune di Concordia Sagittaria bandisce una nuova procedura di gara. Il pagamento del valore della partecipazione agli eredi del socio defunto determinato dalla gara di cui al paragrafo precedente avverrà solo dopo l'aggiudicazione della predetta gara ed al momento dell'incasso del corrispettivo determinato in conseguenza della gara stessa.

Il tutto nel rispetto dei termini massimi stabiliti dal codice civile.

ART. 11 - RECESSO DEL SOCIO

1. Per il recesso del socio si applicano gli articoli 2469, 2473, primo comma, e 2497-quater del Codice Civile. Il diritto di recesso previsto dall'art. 2473, primo comma, del Codice Civile può essere esercitato solo decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso del socio.

3. In detta raccomandata devono essere elencati:

- le generalità del socio recedente;

- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento;

- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

4. Il recesso s'intende esercitato nel giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società.

5. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili.

6. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

7. In caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione per cui è stato esercitato il diritto di recesso, è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

ART. 12 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circo-

stanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:.....

- abuso dei diritti previsti dall'art. 2476, primo comma, del Codice Civile, tale da recare intralcio all'ordinario svolgersi dell'attività sociale ovvero delle prestazioni accessorie del socio a favore della società;.....

- impossibilità o riduzione superiore al 20% (venti per cento) da parte del socio di prestare l'opera, a qualsiasi titolo, all'interno della società secondo le modalità esistenti o concordate al momento dell'ingresso nella stessa;.....

- fallimento del socio.

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea all'unanimità, non tenendosi conto della quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

3. L'esclusione è tempestivamente comunicata al socio escluso ed ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione; entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il socio escluso può ricorrere al collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del collegio arbitrale.

4. Dalla spedizione della comunicazione di esclusione, fatta salva la sospensione di cui al punto 3, decorrono i termini di cui all'art. 2473 del Codice Civile per il rimborso della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'art. 2473 bis del Codice Civile non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale.

5. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attivando la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

6. La valorizzazione del valore della partecipazione al socio escluso viene calcolata secondo i criteri previsti per il caso di recesso.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13 - DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

1. Sono di competenza dei soci:.....

a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;.....

b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;.....

c) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;.....

d) la nomina degli amministratori;.....

e) le decisioni di trasferimento della sede sociale;.....

f) la nomina del soggetto incaricato del controllo contabile e del collegio sindacale;.....

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;.....

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;.....

i) le altre decisioni rimesse dal presente statuto alla sua competenza.

ART. 14 - DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

1. Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile e di quanto disposto dal presente statuto.



ART. 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE.....

1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni feriali prima del giorno fissato per l'assemblea.
2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Nell'avviso può essere prevista una data di seconda convocazione nel caso in cui l'assemblea di prima convocazione vada deserta.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE.....

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché nell'ambito delle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

ART. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA.....

1. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci ed ogni socio può avere al massimo una delega.

ART. 18 - ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA.....

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di mancanza o di assenza dei soggetti predetti, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'art. 2479 bis, comma 4, del Codice Civile.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario da lui designato.
3. Ove prescritto dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della sua costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta i risultati delle votazioni; gli esiti degli accertamenti debbono essere riportati nel verbale.

ART. 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci.
 2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro socio non risultino iscritti più di cinque soci), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, anche attraverso la consultazione dell'eventuale documentazione prodotta in corso di assemblea, ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli

interventuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 20 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM E POTERI

1. L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

2. L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la percentuale di capitale sociale rappresentata in assemblea e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

3. Spettano all'assemblea dei soci le deliberazioni relative e con le maggioranze appresso indicate:

- determinazione dei compensi all'organo amministrativo;

- modificazione dell'atto costitutivo e statuto anche relativamente a modifiche del capitale sociale o al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

- trasformazione, fusione o scissione della società, oppure liquidazione (nel caso in cui quest'ultima venga deliberata dai soci e non dipenda da causa prevista dalla legge);

- opzioni di tassazione che possano trasferire la soggettività ad una o più imposte dalla società ai soci e viceversa;

- acquisto, vendita concessione in affitto o gestione in affitto di azienda (anche farmaceutiche), trasferimento delle sedi delle suddette aziende;

- acquisto o vendita di immobili, concessione di ipoteche od altre garanzie reali;

le relative deliberate dall'assemblea, sia in prima che nell'eventuale seconda convocazione, nella quale deve essere presente la totalità dei soci e verranno adottate solo se approvate all'unanimità dei soci.

4. In caso di socio in conflitto d'interessi, che peraltro è tenuto a dichiararlo all'apertura della discussione per la quale l'interesse è in conflitto, al fine del calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto d'interessi.

5. Ai fini della totalitarività, di cui all'art. 2479 bis, ultimo comma, del Codice Civile, occorre che gli amministratori e, se nominati, i Sindaci o il Revisore assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica, da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare e non si oppongono alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai Sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al Revisore Contabile ed al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.



ART. 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE.....

1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.
2. Il verbale deve indicare:.....
 - la data dell'assemblea;.....
 - anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno;.....
 - le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti;.....
 - la verifica della regolarità della costituzione dell'assemblea;.....
 - gli accertamenti relativi all'identità ed alla legittimazione dei presenti, nonché dei risultati delle votazioni.
3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
4. Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto e trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 Codice Civile.

TITOLO IV.....

ORGANO AMMINISTRATIVO - RAPPRESENTANZA SOCIALE - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI ED AZIONE DI RESPONSABILITÀ.....

ART. 22 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ.....

1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o da cinque membri. La nomina dell'Amministratore unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione è in ogni caso di esclusiva competenza del Comune di Concordia Sagittaria, così come la scelta di due amministratori nel caso di Consiglio composto da tre membri e di quattro amministratori nel caso di Consiglio composto da cinque membri: il tutto secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. La nomina è efficace dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione del relativo atto. I restanti membri saranno nominati dall'assemblea dei soci sempre secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti del consiglio di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
2. L'amministratore unico o i consiglieri di amministrazione possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci, purché non dipendenti dell'amministrazione pubblica controllante e purché in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa, anche regolamentare, in materia di società a controllo pubblico. In ogni caso si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.
3. Gli amministratori durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili. L'amministratore unico è revocabile dal Comune di Concordia Sagittaria in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Contestualmente alla revoca il Comune di Concordia Sagittaria dovrà comunicare alla Società

il nominativo del nuovo amministratore unico. In presenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo dal Comune di Concordia Sagittaria ovvero dall'assemblea dei soci, salvo il risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa. Contestualmente alla revoca il Comune di Concordia Sagittaria dovrà comunicare alla Società il nominativo dei nuovi consiglieri nel rispetto dell'equilibrio di genere. Allo stesso modo provvederà l'assemblea dei soci per la sostituzione del consigliere revocato.

4. Se nel corso del mandato l'amministratore unico dovesse cessare dalla carica per causa di morte, il Comune di Concordia Sagittaria dovrà immediatamente provvedere alla nomina del nuovo amministratore unico, comunicandolo alla Società con la massima urgenza.

5. Le dimissioni dell'amministratore unico saranno efficaci dalla data di ricevimento da parte della Società della comunicazione di nomina del nuovo amministratore unico da parte del Comune di Concordia Sagittaria.

6. Se nel corso del mandato un consigliere di amministrazione dovesse cessare dalla carica per causa di morte o dimissioni, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente darne notizia al Comune di Concordia Sagittaria e convocare l'assemblea dei soci allo scopo di procedere alla ricostituzione del consiglio.

7. Tuttavia, nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero consiglio. In tal caso, spetterà all'assemblea dei soci, in convocazione urgente da parte degli amministratori rimasti in carica, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo gli amministratori rimasti in carica dovranno dare notizia della cessazione del consiglio di amministrazione al Comune di Concordia Sagittaria e potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

8. Agli organi di amministrazione si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

9. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della propria carica.

10. L'Assemblea dei Soci potrà inoltre determinare annualmente a favore di ogni amministratore un compenso entro i limiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, in materia di società a controllo pubblico. Non è consentito riconoscere agli amministratori gettoni di presenza per la partecipazione ai lavori consiliari, né premi di risultato dopo lo svolgimento dell'attività. Non è del pari consentito riconoscere e corrispondere trattamenti di fine mandato a qualsiasi componente dell'organo amministrativo.

11. L'organo amministrativo nominerà il Direttore della farmacia, che in ogni caso dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale incarico.

12. Non è consentito riconoscere al Direttore della farmacia ed ai dirigenti della Società indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, né stipulare con gli stessi patti o accordi di non concorrenza.

ART. 23 - ADUNANZA COLLEGALE DEL CONSIGLIO DI AMMI-



NISTRUZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.
2. Il Consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi tramite posta ordinaria, consegnato con raccomandata a mano, telefax o posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, da notificare tramite posta ordinaria, consegnato con raccomandata a mano, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.
3. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:
 - sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura e spese della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, purché il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di due membri. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
7. In caso di conflitto d'interessi che deve essere dichiarato all'apertura della discussione per la quale l'interesse è in conflitto, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero dei presenti all'adunanza il numero di coloro che si trovano in situazione di conflitto d'interessi.
8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

9. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare:

- la data dell'adunanza;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10. Ove prescritto dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un Notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ART. 24 - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO

1. A meno che uno o più amministratori non richiedano espressamente l'adozione del metodo collegiale e non si tratti di amministrazione svolta in forma congiunta o disgiunta, i membri del Consiglio di Amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

2. Ogni qualvolta si adotti il metodo della decisione mediante consultazione scritta, l'amministratore che intende consultare gli altri amministratori e proporre loro una decisione formula detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico), recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni, ed il termine entro il quale deve essere data la risposta, con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale.

3. La trasmissione della proposta di decisione può avvenire con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica e deve essere diretta, oltre che ai sindaci ed al revisore contabile, se nominati, a tutti i componenti dell'organo amministrativo i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare (con qualsiasi sistema, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) al proponente ed alla società la loro volontà in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di voto contrario.

4. Se la proposta di decisione è approvata, detta decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2478 C.C. indicando:

- l'oggetto della decisione;
- la data in cui la decisione deve intendersi formata che coincide al più tardi con quella indicata nella proposta;
- l'identità dei votanti;
- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla deci-



sione adottata.

5. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società recanti l'espressione della volontà degli amministratori vanno conservati in allegato al libro stesso.

6. Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso degli amministratori espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora presso la sede sociale pervenga (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) il consenso ad una data decisione espresso in forma scritta (su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale) da tanti soci quanti ne occorre per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti alla società nello spazio di dieci giorni feriali e, pertanto, non si possono sommare tra di loro consensi pervenuti in spazi temporali maggiori di cinque.

7. Se si raggiunge un numero di consensi tale da formarsi la maggioranza, la decisione deve essere comunicata a tutti gli amministratori (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica) e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile, e deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni degli amministratori ai sensi dell'art. 2478 Codice Civile indicando:

- l'oggetto della decisione;

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;

- l'identità dei votanti;

- l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

8. Il documento contenente la comunicazione della decisione deve essere inviato a tutti gli amministratori ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà degli amministratori, vanno conservati in allegato al libro stesso.

9. Le decisioni sono prese con voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione, purché il Consiglio sia composto da più di due membri.

ART. 25 - AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente.

ART. 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del Codice Civile;

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

3. In ogni caso prima del compimento delle seguenti operazioni:

- approvazione di ciascun piano imprenditoriale (business plan), preventivo di spesa (budget) e programma operativo;
- determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- cessione di beni e diritti della Società, al di fuori dell'attività corrente il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad Euro 100.000 (centomila);
- acquisto e/o vendita o locazione di immobili il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati sia superiore ad Euro 100.000 (centomila);
- acquisto e/o vendita, assunzione o concessione in affitto di aziende e rami di azienda;
- costituzione di ipoteche, pegni, privilegi od altri oneri reali di qualsiasi natura sui beni della società;

l'organo amministrativo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci, con l'espressa previsione della necessità in ogni caso del voto favorevole del Comune di Concordia Sagittaria.

4. Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione di ogni esercizio, determinerà le linee programmatiche che la società dovrà seguire, secondo un piano programma coerente con il contratto di servizio concluso dalla società con il Comune di Concordia Sagittaria, ed in tale documento dovranno essere specificati gli obiettivi che la società si prefigge di raggiungere nel corso dell'esercizio stesso oltre che i mezzi e le risorse necessari allo scopo. .

5. Congiuntamente al bilancio annuale deve essere presentata all'Assemblea dei soci, da parte del Consiglio di amministrazione, una relazione sul governo societario che fornisca informazioni sull'andamento riscontrato nell'esercizio precedente.

ART. 27 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO.

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni a norma dell'articolo 2381 del Codice Civile, ad uno solo dei suoi componenti ovvero, se preventivamente autorizzato dall'Assemblea, al presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Non sono consentite la nomina di un Vice Presidente, la nomina di un comitato esecutivo e l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società. La carica di Vice Presidente è prevista solo per la sostituzione del Presidente in caso di indisponibilità.

ART. 28 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della Società di fronte a terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure ed istanze giudiziarie o amministrative, nonché di transigere, conciliare e compromettere.

ART. 29 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI, CONTROLLO CONTABILE E CONTROLLO DEI SOCI

1. Il controllo legale dei conti potrà essere affidato ad un revisore dei conti iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o, se nominato, al Sindaco Unico.

2. L'assemblea nomina, in alternativa al revisore legale dei conti, l'organo di



controllo composto da un Sindaco unico, al quale si applicano in quanto compatibili le norme previste per il Collegio Sindacale.

3. Il Sindaco unico assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. Può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Dell'attività del Sindaco deve essere redatto un apposito verbale, che viene trascritto nel libro previsto al numero 4 dell'art. 2478 del Codice Civile.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ART. 30 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili risultanti dal Bilancio saranno, quindi, ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale sino al raggiungimento di 1/5 (un quinto) del capitale Sociale;

- il residuo a disposizione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

2. E' fatto obbligo alla società di effettuare oltre l'ottanta per cento del suo fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società s'intende sciolta nei casi previsti dalla legge, il cui accadimento è da rilevare a cura dell'organo amministrativo, il quale deve in tal caso curare pure i conseguenti adempimenti di legge.

2. In ogni caso di scioglimento della società, diverso da quello in cui sulla nomina dei liquidatori intervenga una decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro i quali in quel momento compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso, diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società.

TITOLO VII

NORME FINALI

ART. 32 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorgente in dipendenza di affari sociali e dell'interpretazione od esecuzione del presente statuto è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

ART. 33 - LEGGE E NORME APPLICABILI

1. Al presente statuto si applica la legge italiana. Per quanto non espressamente previsto deve farsi riferimento a quanto disposto dal Codice Civile in materia di società per azioni.

ART. 34 - COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei soci;

- il libro dei verbali del consiglio di amministrazione, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

- il libro dei verbali del collegio sindacale o del revisore per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;

- il libro dei verbali dei possessori di titoli di debito, per l'indirizzo di posta elettronica ed il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e per il loro rappresentante comune.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. Ad ogni comunicazione inviata via telefax deve eseguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale, che va conservato unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

ART. 35 - COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

F.to Riccardo Piccolo

F.to Luca Sioni (L.S.)